



REGOLAMENTO STRUTTURA TECNICA

Libro Terzo: SETTORE ALLENATORI

In vigore dal 19 luglio 2011

Delibera Consiglio Federale n. 124 del 19 luglio 2011

(il presente sostituisce il precedente Libro Quarto del Regolamento Struttura Tecnica seguendo la sistemazione logica derivante dalla delibera 96 del 2 giugno 2011 relativa alle modifiche approvate per il Settore "Ufficiali di Gara")

INDICE

LIBRO TERZO: SETTORE Allenatori	3
TITOLO PRIMO: Gli Allenatori	3
Art. 91 – Allenatori: nozione	3
Art. 92 – Allenatori: nomina; requisiti generali	3
Art. 93 – Allenatori: doveri	3
Art. 94 – Allenatori: incompatibilità	3
Art. 95 – Allenatori: infrazioni disciplinari	4
Art. 96 – Allenatori: categorie	4
Art. 97 – Allievo Allenatore Praticante: nomina; diritti	4
Art. 98 – Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile: nozione; nomina; diritti	4
Art. 99 – Allenatori di Primo Grado: nomina; diritti	5
Art. 100 – Allenatori di Primo Grado Secondo Livello Giovanile: nomina; diritti	5
Art. 101 – Allenatori di Secondo Grado Secondo Livello Giovanile: nomina; diritti	5
Art. 102 – Allenatori di Secondo Grado Terzo Livello Giovanile: nomina; diritti	5
Art. 103 – Allenatori di Terzo Grado Terzo Livello Giovanile: nomina; diritti	6
Art. 104 – Allenatore Benemerito: nomina; diritti; doveri	6
Art. 105 – Allenatori: corsi di aggiornamento; obbligatorietà	7
Art. 106 – Allenatori: autorizzazione per allenatore vincitore di campionato	7
Art. 107 – Allenatori: inquadramenti territoriali; quadri provinciali, regionali e nazionali	8
Art. 108 – Allenatori: esercizio delle funzioni; condizioni	8
Art. 109 – Allenatori: attività all'estero	8
Art. 110 – Quadri Allenatori: dismissione; sospensione; riammissione;	8
TITOLO SECONDO: I Preparatori Fisici	10
Art. 111 – Preparatori Fisici: nozione	10
Art. 112 – Preparatori Fisici: nomina; requisiti generali	10
Art. 113 – Preparatori Fisici: diritti e doveri	10
TITOLO TERZO: La Qualificazione delle figure tecniche	11
Art. 114 – La qualificazione degli allenatori, preparatori fisici	11

LIBRO TERZO: SETTORE ALLENATORI

TITOLO PRIMO: GLI ALLENATORI

Art. 91 – Allenatori: nozione

1. Sono allenatori gli aderenti alla FIPAV che, contemporaneamente:
 - 1) abbiano ottenuto la relativa nomina che li abilita a dirigere la preparazione tecnica e fisica delle squadre aderenti alla FIPAV, e a condurre tecnicamente le stesse nel corso delle gare;
 - 2) siano inseriti nel quadro nazionale allenatori e in quelli regionale e provinciale.

Art. 92 – Allenatori: nomina; requisiti generali

1. Possono essere nominati allenatori i cittadini italiani o stranieri che:
 - 1) abbiano compiuto il 18° anno di età.
 - 2) siano di buona condotta morale e civile;
 - 3) abbiano superato le prescritte prove di abilitazione;
 - 4) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento, il pagamento della relativa tassa annuale e adempiuto all'obbligo di aggiornamento come previsto dalle norme emanate dal Settore Tecnico.

Art. 93 – Allenatori: doveri

1. Gli allenatori:
 - 1) devono tenere in ogni circostanza un comportamento adeguato alla loro funzione;
 - 2) devono versare annualmente, in base al grado di abilitazione posseduto, la quota prevista per il tesseramento, fissta nei documenti di attuazione del presente regolamento.
 - 3) devono assolvere l'obbligo di aggiornamento annuale secondo quanto previsto dalle norme appositamente predisposte dal Settore Tecnico.
2. La violazione dei doveri di cui al numero 1) del precedente comma costituisce infrazione disciplinare.

Art. 94 – Allenatori: incompatibilità

1. L'esercizio della funzione di allenatore è incompatibile con quelle di:
 - 1) Presidente Federale, Vice Presidente Federale;
 - 2) Presidente, Vice Presidente del Comitato Regionale FIPAV;
 - 3) Presidente, Vice Presidente del Comitato Provinciale FIPAV;
 - 4) Componente delle Commissioni Gare competenti per i campionati ai quali partecipa il sodalizio per il quale è tesserato e/o vincolato;
 - 6) Presidente o Vice Presidente di un sodalizio affiliato alla FIPAV;
 - 7) Dirigente di società che svolge attività nazionale e/o regionale;
 - 8) Arbitro.
2. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, l'allenatore viene escluso temporaneamente dai quadri ai sensi del successivo articolo 91, comma 5, numero 2), congelando di fatto la propria posizione, che all'atto della cessazione della causa di incompatibilità ripartirà da quel momento senza oneri aggiuntivi in termini economici e senza obbligo di aggiornamenti per gli anni precedenti.

Art. 95 – Allenatori: infrazioni disciplinari

1. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari degli allenatori ed i procedimenti per le loro applicazioni sono regolati nel Regolamento Giurisdizionale.

Art. 96 – Allenatori: categorie

1. Gli allenatori della FIPAV si distinguono in :
- 1) allievo allenatore praticante;
 - 2) allievo allenatore primo livello giovanile;
 - 3) allenatore di primo grado primo livello giovanile;
 - 4) allenatore di primo grado secondo livello giovanile;
 - 5) allenatore di secondo grado primo o secondo livello giovanile;
 - 6) allenatore di secondo grado terzo livello giovanile;
 - 7) allenatori di terzo grado terzo livello giovanile.
 - 8) allenatore benemerito.

Art. 97 – Allievo Allenatore Praticante: nomina; diritti

Allievo Allenatore Praticante è la dizione usata per indicare gli aderenti alla FIPAV, che iscritti al Corso di formazione per Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile e in regola con il primo tesseramento tecnici, svolge la sua attività di tirocinio partecipando ad almeno cinque gare di qualsiasi campionato in ambito regionale e/o provinciale, con inserimento del proprio nominativo nell'elenco dei partecipanti alla gara, nell'apposito campo.

L'Allievo Allenatore Praticante, può essere presente in panchina, senza alcun potere di conduzione della squadra, a condizione che sia presente il Primo Allenatore.

Ai fini della certificazione del tirocinio farà fede l'elenco dei partecipanti alla gara e il rapporto arbitrale in cui sarà riportata l'effettiva presenza del tecnico in qualità di "praticante".

Art. 98 – Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile: nozione; nomina; diritti

1. Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile è la dizione usata per indicare gli aderenti alla FIPAV, che abbiano ottenuto la relativa abilitazione attraverso il superamento dell'esame finale del corso, organizzato dal CP FIPAV territorialmente competente.
2. L'abilitazione di "Allievo Allenatore" è regolamentata con apposita normativa predisposta periodicamente dal Settore Tecnico.
3. Durante la fase di svolgimento del Corso per Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile ciascun partecipante dovrà svolgere attività certificata presso società affiliate FIPAV, espletando le funzioni di Allenatore Praticante (rif. art.81) in tutti i Campionati di serie e di categoria fino all'ambito Regionale.
4. La qualifica di Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile è accordata, su istanza dell'interessato, ai diplomati ISEF e ai Laureati in Scienze Motorie nonché agli studenti delle Facoltà di Scienze Motorie che ne abbiano fatto richiesta, entro i due anni successivi allo svolgimento dell'esame in Pallavolo, superato con votazione superiore e uguale ai 27/30 o valutazione equipollente.
5. Gli atleti delle nazionali, italiana e straniere, possono richiedere la qualifica di Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile, qualora abbiano disputato almeno 3 incontri ufficiali con la Nazionale Assoluta del proprio paese.
6. Gli allenatori stranieri possono richiedere la qualifica di Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile, qualora abbiano diretto almeno 3 incontri in qualità di Primo Allenatore con la Squadra Nazionale Assoluta del proprio paese.

7. L'istanza di cui al comma 4, deve essere presentata al Comitato Provinciale di competenza che, effettuata la procedura di primo tesseramento, provvederà a darne comunicazione al Settore Tecnico per l'omologa definitiva.

8. L'istanza di cui ai commi 5 e 6 deve essere presentata al Settore Tecnico che, effettuati i dovuti controlli, provvederà a darne opportuna comunicazione ai Comitati Provinciali e Regionali territorialmente competenti ai fini del perfezionamento delle procedure di primo tesseramento.

Art. 99 – Allenatori di Primo Grado: nomina; diritti

1. Allenatore di Primo Grado Primo Livello Giovanile è la dizione usata per indicare gli aderenti alla FIPAV che, in possesso del diploma di licenza media inferiore e della Qualifica di Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile da almeno una stagione sportiva, abbiano ottenuto la relativa abilitazione attraverso il superamento dell'esame finale del corso organizzato dal CP FIPAV territorialmente competente.

2. L'abilitazione di "Allenatore di Primo Grado Primo Livello Giovanile" è regolamentata con apposita normativa predisposta periodicamente dal Settore Tecnico.

Art. 100 – Allenatori di Primo Grado Secondo Livello Giovanile: nomina; diritti

1. Allenatore di Primo Grado Secondo Livello Giovanile è la dizione usata per indicare gli aderenti alla FIPAV, che, in possesso della Qualifica di Primo Grado Primo Livello Giovanile abbiano ottenuto la relativa abilitazione attraverso il superamento dell'esame finale del corso organizzato dal CP FIPAV territorialmente competente.

2. L'abilitazione di "Allenatore di Primo Grado Secondo Livello Giovanile" è regolamentata con apposita normativa predisposta periodicamente dal Settore Tecnico.

3. Gli atleti delle nazionali, italiana e straniere, possono richiedere la qualifica di allenatore di Primo Grado Secondo Livello Giovanile, qualora abbiano disputato almeno 20 incontri ufficiali con la Squadra Nazionale Assoluta del proprio paese.

4. Gli allenatori stranieri possono richiedere la qualifica di allenatore di Primo Grado Secondo Livello Giovanile, qualora abbiano:

- 1) diretto in qualità di primo allenatore squadre di club di massima serie in campionati stranieri per almeno uno degli ultimi otto anni e che si siano classificate tra le prime tre posizioni nei rispettivi campionati;
- 2) diretto in qualità di Primo Allenatore almeno 20 incontri ufficiali con la Squadra Nazionale Assoluta.

Art. 101 – Allenatori di Secondo Grado Secondo Livello Giovanile: nomina; diritti

1. Allenatore di Secondo Grado Secondo Livello Giovanile è la dizione usata per indicare gli aderenti alla FIPAV, che, in possesso della Qualifica di Primo Grado Secondo (o Primo) Livello Giovanile da almeno due stagioni sportive, abbiano ottenuto la relativa abilitazione attraverso il superamento dell'esame finale del corso organizzato dal CR FIPAV territorialmente competente.

2. L'abilitazione di "Allenatore di Secondo Grado" è regolamentata con apposita normativa predisposta periodicamente dal Settore Tecnico.

Art. 102 – Allenatori di Secondo Grado Terzo Livello Giovanile: nomina; diritti

1. Allenatore di Secondo Grado Terzo Livello Giovanile è la dizione usata per indicare gli aderenti alla FIPAV, che, in possesso della Qualifica di Secondo Grado Secondo Livello Giovanile, abbiano ottenuto la relativa abilitazione attraverso il superamento dell'esame finale del corso organizzato dal CR FIPAV territorialmente competente.

2. L'abilitazione di "Allenatore di Secondo Grado - Terzo Livello Giovanile" è regolamentata con apposita normativa predisposta periodicamente dal Settore Tecnico.
3. Solo gli atleti della nazionale italiana possono richiedere la qualifica di allenatore di Secondo Grado Terzo Livello Giovanile qualora abbiano vinto, con la Squadra Nazionale Assoluta, Campionati Mondiali o Continentali.
4. Gli allenatori stranieri possono richiedere la qualifica di allenatore di Secondo Grado Terzo Livello Giovanile, qualora negli ultimi otto anni abbiano:
 - 1) diretto, in qualità di secondo allenatore, le rappresentative nazionali assolute classificate tra le prime otto posizioni ai Campionati Mondiali o alle Olimpiadi o tra le prime tre ai Campionati Continentali nel settore maschile o femminile;
 - 2) diretto, in qualità di secondo allenatore, le rappresentative nazionali Juniores classificate tra le prime tre posizioni ai Campionati Mondiali o Continentali nel settore maschile o femminile;
 - 3) diretto, in qualità di primo allenatore, le rappresentative nazionali Cadette classificate tra le prime tre posizioni ai campionati Mondiali o Continentali nel settore maschile o femminile.

Art. 103 – Allenatori di Terzo Grado Terzo Livello Giovanile: nomina; diritti

1. Allenatore di Terzo Grado Terzo Livello Giovanile è la dizione usata per indicare gli aderenti alla FIPAV, che, in possesso della Qualifica di Secondo Grado Terzo (o Primo, o Secondo) Livello Giovanile da almeno due stagioni sportive, abbiano ottenuto la relativa abilitazione attraverso il superamento dell'esame finale del Corso Nazionale di Formazione per Allenatori di Terzo Grado organizzato annualmente dal Settore Tecnico.
2. La partecipazione al Corso Nazionale di Formazione per Allenatori di Terzo Grado avviene attraverso un bando per titoli, che tiene conto del percorso di formazione di ciascun richiedente e dell'attività di alto livello svolta nelle ultime due stagioni agonistiche.
3. Gli Allenatori di Secondo Grado che, pur non avendo perfezionato l'intera progressione del percorso Giovanile mediante il passaggio per i tre livelli di cui ai precedenti articoli, presentano la domanda di partecipazione al Corso Nazionale di Formazione per Allenatori di Terzo Grado, e che vi rientrano in virtù della valutazione dei titoli posseduti e della attività di alto livello svolta nelle ultime due stagioni agonistiche, prima dell'esame finale, dovranno partecipare a lezioni integrative appositamente programmate dal Settore Tecnico.
4. L'abilitazione di "Allenatore di Terzo Grado Terzo Livello Giovanile" è regolamentata con apposita normativa predisposta periodicamente dal Settore Tecnico.

Art. 104 – Allenatore Benemerito: nomina; diritti; doveri

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Settore Tecnico, nomina "Allenatore Benemerito", quei tecnici che abbiano compiuto 50 anni di età e che abbiano svolto attività meritoria in ambito internazionale e/o nazionale, per almeno 20 anni.

La proposta può venire da Società e Comitati Territoriali; l'istanza deve essere presentata al Comitato Regionale FIPAV di appartenenza, il quale la inoltrerà, facendola propria, al Settore Tecnico.

2. La qualifica di Allenatore Benemerito, viene rilasciata ai tecnici delle Squadre Nazionali che in qualità di Primo Allenatore, vincano una manifestazione continentale, mondiale o olimpica.
3. La qualifica di Allenatore Benemerito, comporta la gratuità dal pagamento della quota di tesseramento; *in caso di inattività*, sarà esonerato dalla partecipazione ai Corsi di Aggiornamento; *in caso di attività* con società di ogni ordine e grado, il tecnico con qualifica di Allenatore Benemerito resta obbligato alla partecipazione ai Corsi di Aggiornamento, secondo quanto previsto dalle normative vigenti per i tecnici di Terzo Grado.

Art. 105 – Allenatori: corsi di aggiornamento; obbligatorietà

1. Al fine di garantire la continuità del percorso formativo, è istituita l'obbligatorietà per gli Allenatori di Pallavolo, di ogni ordine e grado, di partecipare a corsi di aggiornamento annuali, appositamente organizzati, diversificati per livello tecnico.
2. I Tecnici in possesso di qualifica di Allievo Allenatore Primo Livello Giovanile dovranno frequentare annualmente 2 Corsi di Aggiornamento della durata di minimo 2 ore organizzati dal Comitato Provinciale, salvo diversa indicazione proveniente dalla Consulta Regionale.
3. I Tecnici in possesso della qualifica di Allenatore di Primo Grado Primo o Secondo Livello Giovanile" dovranno frequentare annualmente 2 Corsi di Aggiornamento della durata di minimo 2 ore organizzati dal Comitato Provinciale, salvo diversa indicazione proveniente dalla Consulta Regionale.
4. I Tecnici in possesso della qualifica di Allenatore di Secondo Grado Primo, Secondo o Terzo Livello Giovanile" dovranno frequentare annualmente 2 Corsi di Aggiornamento della durata di minimo 2 ore organizzati dal Comitato Regionale FIPAV.
5. I tecnici in possesso della qualifica di Allenatore di Secondo Grado Primo, Secondo o Terzo Livello Giovanile che svolgono le funzioni di Primo Allenatore nei campionati di serie B2 (almeno tre presenze a referto nel corso della medesima stagione sportiva), adempiranno l'obbligo di aggiornamento partecipando ad un Corso Nazionale o altra iniziativa organizzata dal SETTORE TECNICO (Workshop, ecc) e ad un Corso Regionale.
6. I Tecnici in possesso della qualifica di Allenatore di Secondo Grado Primo, Secondo o Terzo Livello Giovanile che svolgono le funzioni di Secondo Allenatore nei campionati di serie A (almeno 3 presenze a referto nel corso della medesima stagione sportiva), adempiranno l'obbligo di aggiornamento partecipando ad un Corso Nazionale o analoga iniziativa organizzata dal Settore Tecnico (Workshop, ecc).
7. I Tecnici con la qualifica di Allenatore di Terzo Grado Terzo Livello Giovanile che svolgono le funzioni di Primo Allenatore nei campionati di Serie A2 e A1 (almeno 3 presenze a referto nel corso della medesima stagione sportiva), sono esonerati dall'obbligo di aggiornamento e saranno invitati a partecipare a un incontro nell'ambito dell'attività della Squadra Nazionale, organizzato dal Settore Tecnico.
8. I Tecnici in possesso della qualifica di Allenatore di Terzo Grado Terzo Livello Giovanile che svolgono le funzioni di Secondo Allenatore nei campionati serie A2 e A1 (almeno 3 presenze a referto nel corso della medesima stagione sportiva), adempiranno l'obbligo di aggiornamento partecipando a un Corso Nazionale o analoga iniziativa organizzata dal Settore Tecnico (Workshop, ecc).
9. . I Tecnici in possesso della qualifica di Allenatore di Terzo Grado Terzo Livello Giovanile che svolgono le funzioni di Primo Allenatore nei campionati di serie B2 e B1 (almeno 3 presenze a referto nel corso della medesima stagione sportiva), adempiranno l'obbligo di aggiornamento partecipando ad un Corso o analoga iniziativa organizzata dal Settore Tecnico (Workshop, ecc) e ad un Corso organizzato dal Comitato Regionale.
10. . I Tecnici in possesso della qualifica di Allenatore di Terzo Grado Terzo Livello Giovanile che svolgono attività Regionale o Provinciale adempiranno l'obbligo di aggiornamento partecipando ogni anno a 2 Corsi d'Aggiornamento, della durata di minimo 2 ore, organizzati dal Comitato Regionale.

Art. 106 – Allenatori: autorizzazioni per allenatore vincitore di campionato

1. L'allenatore che vince il campionato e che abbia maturato 5 presenze da primo allenatore nelle ultime 10 giornate, ha diritto di svolgere le funzioni di primo allenatore nel campionato di serie superiore con la stessa società pur non essendo in possesso dei requisiti previsti. L'autorizzazione è concessa per una sola stagione agonistica e non può essere oggetto di proroga.
2. L'autorizzazione è rilasciata dall'organismo competente per l'indizione del Campionato.

Art. 107 – Allenatori: inquadramenti territoriali; quadri provinciali, regionali e nazionali

1. Gli allenatori di ogni ordine e grado sono inseriti nei rispettivi quadri della provincia e della regione dello Stato italiano nel cui ambito territoriale è il comune presso il quale risiedono e/o dimorano.
2. Nel caso in cui un allenatore trasferisca la propria residenza e/o dimora in una provincia diversa da quella nel cui quadro è inserito, il Comitato Provinciale, ricevuta la comunicazione da parte dell'interessato, invia la richiesta di trasferimento al nuovo Comitato Provinciale e al Settore Tecnico che effettuerà materialmente il trasferimento.

Art. 108 – Allenatori: esercizio delle funzioni; condizioni

1. Condizione essenziale per l'esercizio della funzione di allenatore è l'inserimento nei quadri tecnici provinciali e regionali e la permanenza negli stessi a seguito del versamento della quota di tesseramento per la stagione agonistica di riferimento e della partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatori previsti.
2. Per svolgere funzioni di primo e di secondo allenatore, il tecnico è soggetto al tesseramento societario da parte del sodalizio.
3. Nei campionati Nazionali il tesseramento societario costituisce vincolo per l'allenatore.
4. La richiesta di scioglimento del tesseramento societario e del vincolo, di cui ai punti precedenti, deve essere richiesta formalmente al Settore Tecnico, e sottoscritta congiuntamente sia dalla società, nella persona del suo Presidente, che dall'allenatore.
5. Lo scioglimento del vincolo non potrà essere effettuato per più di due volte nel corso della stessa stagione sportiva e i nuovi vincoli possono avvenire solamente con società diversa dalle precedenti.
6. Un allenatore che svolge la sua attività in un campionato nazionale (serie A1 – A2 – B1 – B2) può vincolarsi con una sola società all'interno della quale può allenare più squadre. È ammessa la direzione di squadre partecipanti a tutti i campionati di categoria anche di altra società.
7. Un allenatore che svolge la sua attività in un campionato regionale, provinciale e di categoria, a prescindere dal massimo campionato svolto dalla società di tesseramento, può allenare più squadre, anche di diverse società, purché non partecipino al medesimo campionato. Il settore di riferimento (Maschile e Femminile) non costituisce limite rispetto alla definizione di stesso campionato.
8. Eventuali infrazioni alla norma riportata al presente articolo sono oggetto di provvedimento disciplinare a carico del tecnico tesserato.

Art. 109 – Allenatori: attività all'estero

1. Al fine di mantenere regolare la loro posizione nei quadri federali, i tecnici che svolgono la funzione di Allenatore all'estero, potranno fare richiesta al Settore Tecnico di posizionamento FQT contestualmente al versamento di una quota forfettaria, stabilita ogni anno nella guida pratica della stagione di riferimento, congelando la propria posizione rispetto alla qualifica posseduta. All'atto del rientro, l'Allenatore formulerà al Settore Tecnico una richiesta di reintegro nei quadri, allegando la ricevuta di pagamento relativa alla somma della quota di tesseramento annuale moltiplicata il numero delle stagioni in cui il tecnico è stato impegnato all'estero. Da quel momento ripartiranno i pagamenti delle quote annuali e l'obbligo di partecipazione a Corsi di Aggiornamento come da disposizioni contenute nella guida pratica e nelle guide per la formazione dei Quadri tecnici federali della stagione di riferimento.

Art. 110 – Quadri allenatori: dimissione; sospensione; riammissione

1. La cessazione della permanenza nei quadri allenatori consegue all'esclusione dagli stessi.
2. L'esclusione può essere:
 - 1) definitiva (dimissione o cancellazione);
 - 2) temporanea (sospensione o messa fuori quadro).
3. L'esclusione definitiva deve essere disposta dal Settore Tecnico quando:
 - 1) l'allenatore abbia presentato espressa domanda di recesso;
 - 2) l'allenatore sia stato radiato dalla FIPAV.
 - 3) l'allenatore non sia in regola, per tre stagioni agonistiche consecutive, con il versamento della quota di tesseramento annuale e/o con gli aggiornamenti obbligatori previsti, secondo la normativa predisposta annualmente dal Settore Tecnico.
- 4 L'esclusione temporanea deve essere disposta quando:
 - 1) sia verificato uno dei motivi di incompatibilità previsti nel precedente articolo 78;
 - 2) l'allenatore non sia in regola con il versamento della quota associativa di tesseramento annuali e/o gli aggiornamenti obbligatori previsti secondo la normativa predisposta annualmente dal Settore Tecnico.
 - 3) l'allenatore abbia ricevuto la sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato della durata superiore ad 1 anno, e resta in vigore per tutta la durata della sospensione.
 - 4) l'allenatore svolga attività all'estero e si sia attenuto alle procedure previste dal vigente regolamento all'art. 93
6. Gli allenatori esclusi definitivamente cessano, a tutti gli effetti, la loro adesione alla FIPAV, con possibilità nel tempo di poter richiedere una riammissione partendo dall'ultima qualifica posseduta, frequentandone il Corso di Formazione corrispondente e superandone l'esame finale, pagando una quota forfettaria, a titolo di mora, in base alle disposizioni contenute nella guida pratica della stagione di riferimento. Fino al termine dell'iter previsto per la riammissione e durante il suo periodo di svolgimento non sarà possibile per l'interessato svolgere alcuna attività tecnica.
7. Gli allenatori esclusi temporaneamente conservano tutti i diritti e doveri connessi alla loro posizione salvo l'esercizio della funzione, senza oneri aggiuntivi per coloro che si trovino Fuori Quadro Temporaneo per Incompatibilità o Attività all'estero.
8. Per la riammissione nei quadri dalla posizione di Fuori Quadro per mancato pagamento e/o mancato aggiornamento gli allenatori dovranno seguire le procedure previste dal Settore Tecnico.

TITOLO SECONDO: I PREPARATORI FISICI

Art. 111 – Preparatori Fisici: nozione

1. Preparatore Fisico della Pallavolo è la dizione usata per indicare gli aderenti alla FIPAV che abbiano ottenuto la relativa abilitazione attraverso il superamento dell'esame finale del Corso Nazionale di Formazione indetto e organizzato dal Settore Tecnico
2. I Preparatori Fisici della Pallavolo, con l'abilitazione, vengono inseriti in un apposito quadro tecnico nel rispetto delle norme previste in materia di tesseramento.

Art. 112 – Preparatori Fisici: nomina; requisiti generali

1. Possono essere nominati preparatori fisici i cittadini italiani o stranieri che:
 - 1) siano di buona condotta morale e civile;
 - 2) abbiano frequentato e superato il corso per il conseguimento della qualifica;
 - 3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il versamento della relativa tassa secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento e riportato nelle disposizioni predisposte dal Settore Tecnico.

Art. 113 – Preparatori Fisici: diritti e doveri

1. I Preparatori Fisici:
 1. devono tenere in ogni circostanza un comportamento adeguato alla loro funzione;
 2. devono rispettare gli obblighi imposti a tutti gli aderenti alla FIPAV del Regolamento Affiliazione e Tesseramento;
 3. devono provvedere costantemente al proprio aggiornamento tecnico.
2. La violazione dei doveri di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma costituisce infrazione disciplinare.
3. I Preparatori Fisici, per lo svolgimento della propria attività, dovranno tesserarsi per una società affiliata alla FIPAV (tesseramento societario) con la possibilità di svolgere e seguire direttamente sul campo di gioco la fase di riscaldamento e del post gara della squadra di appartenenza, previo inserimento del nominativo nell'elenco dei partecipanti alla gara e riconoscimento da parte degli arbitri.
4. Il Preparatore Fisico, durante le fasi di gara, non può sedere in panchina.
5. Anche ai Preparatori Fisici si estende la normativa relativa agli Allenatori Fuori Quadro e per le procedure di riammissione si rimanda alle disposizioni predisposte dal Settore Tecnico.

TITOLO TERZO: LA QUALIFICAZIONE DELLE FIGURE TECNICHE

Art. 114 – Qualificazione degli allenatori, preparatori fisici

1. La qualificazione delle diverse figure si attua attraverso i corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e dalle strutture periferiche preposte sulla base dei Programmi appositamente approntati dallo stesso Settore e riportati nei Piani di Studio per la Formazione dei Quadri Tecnici Federali, che vengono deliberati, quadriennalmente, dal Consiglio Federale su proposta del Settore Tecnico.
2. La strutturazione logistico/organizzativa dei diversi corsi di formazione è contenuta nella Guida Organizzativa che viene deliberata, quadriennalmente, dal Consiglio Federale su proposta del Settore Tecnico.
3. Ogni eventuale variazione, correzione o integrazione verrà deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Settore Tecnico e trasmessa in base ai diversi campi di interesse ai tesserati e alle strutture periferiche preposte.